

Sentenza: 9 febbraio 2021, n. 44

Materia: coordinamento della finanza pubblica - vitalizi

Parametri invocati: articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), principio di leale collaborazione e articoli 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 12, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
- illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), perché ritenuto in contrasto con gli articoli 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con gli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), evocati quali principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e con il principio di leale collaborazione.

In base alle disposizioni statali indicate come parametro interposto, entro il 30 maggio 2019 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano provvedere a rideterminare, secondo il metodo di calcolo contributivo, gli importi dei vitalizi già in essere in favore di coloro che avessero ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale. Le medesime disposizioni rimettevano la definizione dei criteri e dei parametri per la suddetta rideterminazione ad un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, «*al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative*». L'intesa contemplata dalla normativa statale è stata adottata il 3 aprile 2019 e fissa i criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi. Essa prevede, inoltre, che «*[a] decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere*».

Nella Regione Siciliana l'attuazione dell'intesa è stata affidata alla legge regionale Siciliana n. 19 del 2019, il cui articolo 1 (rubricato «Ricalcolo assegni vitalizi»), al comma 12, dispone: «*[g]li effetti di risparmio discendenti dalle modalità di calcolo contributivo previste dal presente articolo*

alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituirà il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il medesimo articolo, al successivo comma 13, stabilisce: «*[l]a percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 è incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».*

In primo luogo, la Corte ha definito i temi oggetto della decisione, precisando che le disposizioni statali richiamate a parametro interposto, integrate dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, richiedono che le leggi regionali stabiliscano una riduzione, permanente, e perciò a regime, del trattamento previdenziale già goduto da ex Presidenti, assessori e consiglieri regionali, determinando effetti definitivi, generalmente sfavorevoli, su tale trattamento. Non si tratta, quindi, di disposizioni che prevedono interventi limitati nel tempo. Inoltre, la Corte ha evidenziato che, secondo l'intesa sopraccitata, a decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che, in ciascuna Regione, prevedano riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

La Corte ha rilevato, dunque, che le questioni sottoposte al suo esame riguardano il solo profilo relativo alla competenza legislativa regionale a stabilire la temporaneità del ricalcolo, essendo impugnati unicamente gli ultimi periodi dei commi 12 e 13 dell'articolo 1 della legge regionale Siciliana n. 19 del 2019, che appunto limitano a cinque anni il periodo di efficacia della rideterminazione dei vitalizi già in essere. Infatti, il ricorso statale non ha chiesto alla Corte di verificare la legittimità costituzionale né dei criteri previsti dall'intesa sopraccitata per il ricalcolo dei vitalizi, né di quelli in concreto utilizzati dalla legge della Regione Siciliana.

In altri termini, la Corte è stata chiamata a valutare unicamente se tali previsioni, nello stabilire il citato limite temporale, eccedano dalla sfera di competenza regionale, alla luce sia degli invocati principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sia del principio di uguaglianza, sia, infine, del principio di leale collaborazione, nonché delle norme statutarie pure evocate.

La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse con riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ritenendo assorbite le restanti questioni.

Premesso che la legge statale di bilancio per il 2019 indicata come parametro interposto, è stata qualificata dalla Corte alla stregua di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica e che il legislatore statale ha esteso anche ai vitalizi maturati anteriormente al 2012 un meccanismo di quantificazione legato all'ammontare dei contributi versati, equiparando la posizione degli ex consiglieri, presidenti ed assessori, cessati dalla carica prima del 2012, a quella di coloro che abbiano acquisito il diritto successivamente a tale data, la Corte ha rilevato che non compete ad una legge regionale declinare nelle forme di una riduzione di durata temporanea il ricalcolo imposto a regime dai principi fondamentali della normativa statale. Secondo la Corte, la disciplina regionale impugnata si pone in evidente contrasto con la normativa statale, in quanto introduce una non consentita limitazione temporale all'operatività del meccanismo di riduzione dei vitalizi. E nessuna rilevanza ricopre la circostanza per la quale la Regione Siciliana sia a statuto speciale.

A riguardo la Corte ha evidenziato che, nonostante le competenze statutarie siano estranee alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», per giurisprudenza costituzionale ormai costante i principi fondamentali di tale materia vincolano anche le autonomie speciali, *«poiché essi sono funzionali “a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

(sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)” (sentenza n. 151 del 2017; con specifico riferimento alla Regione Siciliana, sentenza n. 159 del 2018)» (sentenza n. 130 del 2020; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 154 del 2017).